



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI ACCOMPAGNAMENTO, TUTORAGGIO E MONITORAGGIO,
RELATIVI AI FINANZIAMENTI DI MICROCREDITO
SECONDO IL D.M. N. 176/2014**

Tra

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
con sede in Roma alla Piazza della Repubblica n.59, codice fiscale e partita IVA
09758941000, in seguito CNDCEC, in persona del Presidente Dott. Massimo Miani,
munito dei necessari poteri

E

FederCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse
Rurali ed Artigiane (BCC-CR) - con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Via
Lucrezia Romana 41/47, codice fiscale 80177310580 in persona del Presidente Dott.
Augusto dell'Erba, munito dei necessari poteri

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" o congiuntamente anche "Parti".

Premesso che

- FEDERCASSE, in rappresentanza delle BCC-CR, e il CNDCEC sottoscrivono il presente accordo quadro nazionale per la diffusione del microcredito e la promozione dell'inclusione finanziaria con il quale vengono definite le attività di collaborazione.
- il CNDCEC si impegna a fornire attraverso i Commercialisti iscritti all'albo che aderiranno al suddetto Accordo, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti dalla normativa vigente a favore dei beneficiari, sia in fase di istruttoria sia durante il periodo di rimborso.
- si fa riferimento alle previsioni dell'art. 111 TUB, ai Decreti di attuazione e alla regolamentazione in materia nel tempo vigente.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tutto ciò premesso e considerato

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei beneficiari finali.

Art. 1- Finalità e caratteristiche dei finanziamenti

Art. 1.1 Finalità

Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente Accordo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di impresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

In particolare, la concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Art. 1.2 Caratteristiche

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000,00 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000,00 qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dalla Banca.

La Banca può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000,00 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000,00 euro.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale.

La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del D.M. 176/2014, per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Art. 2 – Beneficiari

I soggetti beneficiari di microcredito, secondo la fattispecie disciplinata dal presente Accordo, devono rientrare in questi requisiti:

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da meno di cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti inferiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità;
- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali inferiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento inferiore a 100.000,00 Euro.

Art. 3 - Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

I finanziamenti, di cui al presente Accordo, devono essere assistiti, secondo l'art. 3 del D.M. n. 176/2014, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, da almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.



Di seguito si riporta l'elenco completo dei servizi:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione finalizzata all'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato, **come quelli erogati dai Dottori Commercialisti**;
- supporto per l'individuazione e la diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Dei succitati servizi, i Commercialisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, tenuto dal CNDCEC aderente al presente accordo, forniscono:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività. Si è nell'ambito, piuttosto ampio, della consulenza strategica e gestionale. Si va in sostanza dalla stesura del *business plan* all'analisi di marketing;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale. Ambito ristretto che pone l'accento sulla formazione incentrata su temi di tipo amministrativo e finanziario;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato. In questo caso si pone enfasi sul marketing e sulle indagini di sostegno alle relative strategie;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato, come quelli erogati dai dottori commercialisti;



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

- supporto per l'individuazione e la diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Art. 4 - Fornitura dei servizi ausiliari: istruttoria e monitoraggio

La Banca affida in forma non esclusiva, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai Commercialisti che aderiscono all'accordo.

Il contratto prevede l'obbligo, da parte dei Commercialisti convenzionati, di riferire e reportare periodicamente – almeno con cadenza annuale - alla Banca, sull'andamento delle attività svolte e dei risultati conseguiti dai soggetti finanziati, secondo standard quantitativi e qualitativi concordati tra FEDERCASSE BCC-CR e il CNDCEC, che lo stesso CNDCEC si preoccuperà di pubblicizzare sul proprio portale nazionale. Alla Federazione Locale e a Federcasse saranno trasmesse informazioni di carattere aggregato non contenenti dati personali.

Per operare in ragione della presente convenzione e per la tutela del rapporto fiduciario tra FEDERCASSE e CNDCEC, i Commercialisti che intendono convenzionarsi per erogare i servizi ausiliari, dovranno:

- autorizzare l'inserimento del proprio nominativo in apposito elenco di disponibili, tenuto dal CNDCEC e consultabile;
- adempiere a tutto quanto previsto dalla presente convenzione pena la cancellazione dall'elenco su indicato;

Per uniformare il lavoro dei Commercialisti convenzionati e favorire lo svolgimento uniforme dell'attività professionale di cui alla presente convenzione, il CNDCEC si impegna, per tutto il periodo della presente convenzione ad emanare, in concerto con FEDERCASSE, linee guida e direttive comuni sull'attività da svolgere, le normative da rispettare, la metodologia e la modulistica da adottare.

Art. 4.1 Istruttoria

La Banca avvia una preistruttoria della pratica per verificarne la finanziabilità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.



Qualora il potenziale beneficiario di microcredito superi la prima valutazione, sarà indirizzato dalla Banca presso il Commercialista competente per area geografica (il Consiglio si impegna a predisporre apposito *link* dei commercialisti convenzionati).

Se il potenziale beneficiario dovesse rivolgersi in prima istanza al Commercialista del territorio, quest'ultimo lo potrà indirizzare alla più vicina BCC-CR competente per area geografica (si veda l'apposito strumento del Trova-BCC sul sito: www.creditocooperativo.it oppure si può scaricare la APP - solo per sistema Apple-Trova-BCC) la quale si impegnerà ad affidare poi l'esecuzione di uno o più servizi ausiliari al Commercialista.

Il Commercialista, al quale sarà assegnata la pratica, entro cinque giorni lavorativi contatterà il potenziale beneficiario per definire un primo incontro ed assisterlo nella prenotazione della garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) secondo la Legge n. 662/96 - art. 2, comma 100, lettera a – di seguito definito Fondo e successive modifiche e secondo le Disposizioni Operative in vigore.

La prenotazione della garanzia è considerata una preconditione per l'erogazione del finanziamento.

A pena di decadenza, la Banca, ottenuta la ricevuta della relativa prenotazione delle risorse da parte del potenziale beneficiario, entro cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta di prenotazione, conferma la stessa tramite le procedure previste dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Il Commercialista, in fase di istruttoria, presterà uno dei servizi ausiliari previsti dalla normativa ed entro trenta giorni rilascerà alla Banca i relativi documenti certificatori.

A pena di decadenza della prenotazione, entro sessanta giorni successivi alla data della conferma, la Banca invia al Gestore del Fondo la richiesta di ammissione alla Garanzia tramite le procedure richiamate nel comma 4 del presente articolo.

Art. 4.2 Monitoraggio

Il Commercialista effettua un monitoraggio annuale del beneficiario di microcredito e fornisce una reportistica delle attività svolte nell'ambito dei servizi ausiliari.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

La reportistica verrà fornita alla Banca per tutto il periodo del rimborso.

Le singole pratiche dovranno essere seguite sempre dallo stesso Commercialista.

In caso di inottemperanza, il Commercialista dovrà garantirne il trasferimento ad un collega, che esercita la sua professione, e sullo stesso territorio.

Art. 5 - Condizioni economiche

I compensi per tali attività saranno contrattati direttamente tra la singola banca committente e il Commercialista.

Le parti, comunque, in ragione dello scopo sociale del microcredito ritengono opportuno che il valore dei servizi ausiliari non incida notevolmente sul costo complessivo dell'operazione.

Convengono, pertanto, sulla necessità che il costo complessivo dei servizi ausiliari non superi una commissione, **orientativamente, del 2 per cento** a scalare (ad esempio si può applicare una percentuale decrescente dello 0,25 per cento l'anno) per ogni annualità prevista dal piano di ammortamento, calcolata sul debito residuo in linea capitale dei Finanziamenti di Microcredito.

Ciò a mero titolo di indirizzo, senza intaccare l'autonomia negoziale – soprattutto nel valutare condizioni migliorative rispetto al presente accordo – della singola banca, dei Commercialisti e del cliente stesso.

Art. 6 Modalità di erogazione dei servizi ausiliari

Per ciascuno dei due servizi che forniranno i Commercialisti si prevedono almeno due fasi di erogazione, come previsto dalla normativa (in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso).

Per quanto riguarda il primo servizio si prevede l'erogazione di un pacchetto di trenta ore complessive di formazione in presenza. Così ripartite: dieci ore di formazione ed assistenza da somministrare durante la fase istruttoria del finanziamento e le restanti ore ripartite per ciascun anno fino al termine del piano di rimborso del finanziamento. A conclusione della pratica di finanziamento è prevista la stesura di un report.

Per il secondo servizio si prevede un'assistenza iniziale più strutturata e degli incontri annuali per affrontare eventuali criticità. E' previsto, anche in questo caso, un report annuale.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Art. 7 - Recesso dell'Accordo

Ciascuna Parte potrà recedere, motivatamente, in qualunque momento dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta all'altra Parte e con un preavviso di almeno sessanta giorni, fermi restando tutti gli obblighi e gli impegni assunti, nonché i diritti acquisiti, in dipendenza dell'Accordo stesso, in ordine ai finanziamenti erogati dalla Banca fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 8 – Controversie

In ordine a tutte le controversie che dovessero derivare dalla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 14 maggio 2018

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(Dott. Massimo Miani – Presidente)

Roma, 15 maggio 2018

FEDERCASSE- Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali (BCC - CR)

(Avv. Augusto dell'Erba – Presidente)